

Come deve essere interpretata al previsione dell'art.16, comma 1, del CCNL del 22.2.2010, secondo la quale, l'incremento ivi stabilito è limitato esclusivamente alle posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2007? L'incremento deve essere applicato anche nel caso di posizioni dirigenziali che, ricoperte alla data del 1° gennaio 2007, si siano successivamente rese vacanti?

L'incremento dell'art.16, comma 1, del CCNL del 22.2.2010 riguarda tutte le posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte alla data dell'1.1.2007.

Se successivamente, alcune di queste posizioni si sono rese vacanti, l'incremento di € 478,40 rimane comunque acquisito alle risorse destinate al finanziamento alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

Esso resta, comunque, collegato alla posizione dirigenziale prima ricoperta e poi resasi vacante, salvo che l'ente non ritenga, come sopra detto, di dover procedere ad una nuova pesatura delle funzioni dirigenziali presenti nel suo modello organizzativo valutazione e graduazione delle singole funzioni dirigenziali.

L'incremento di € 478,40, invece, non trova applicazione, neppure pro quota, relativamente alle posizioni dirigenziali prive di titolare alla data dell'1.1.2007 e ricoperte nel corso del medesimo 2007.

Per tali ultime posizioni dirigenziali potrà trovare applicazione, invece, la disciplina dell'art.16, comma 2, del CCNL del 22.2.2010.

Tale clausola contrattuale prevede che gli enti possono, comunque, procedere all'adeguamento anche del valore della retribuzione di posizione dei posti di qualifica dirigenziale non ricoperti alla data dell'1.1.2007, tenendo conto degli incrementi derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo art.16.

Per tale adeguamento, possibile solo con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2007 o da altra data successiva, è previsto che gli enti utilizzino le risorse già destinate, in via ordinaria, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999, ed ancora, eventualmente ed effettivamente, disponibili.

Pertanto, la mancanza di risorse effettivamente disponibili nel 2007 certamente impedisce l'adeguamento con decorrenza da tale anno. Tuttavia, se le risorse necessarie si sono rese disponibili in un anno successivo, l'ente da tale anno può disporre l'incremento della retribuzione delle posizioni dirigenziali di cui si tratta.